

TICINO  
SWISS  
TAILOR  
MADE  
FINANCE

# HEDGE FUND MANAGER



## Quali sono gli elementi chiave del settore degli hedge fund in Svizzera?

---

### **Condizioni quadro favorevoli cui si affianca un'elevata qualità della vita**

La certezza di poter lavorare in un ambiente stabile caratterizzato da un quadro regolamentare adeguato, da una qualità della vita superiore alla media e da un regime fiscale competitivo ha determinato un importante sviluppo del mercato degli hedge fund in Svizzera tanto da rappresentare oggi uno dei principali centri di competenze riconosciuti a livello mondiale.

### **Una tradizione che dura da 40 anni abbinata ad una consolidata leadership di mercato**

Con una tradizione che dura da oltre quarant'anni all'interno dell'industria dei fondi hedge, la Svizzera mantiene, insieme agli Stati Uniti, una quota di mercato considerevole che si attesta, già da alcuni anni, ad oltre il 30%.

Anche nella gestione dei fondi singoli rappresenta il terzo player europeo preceduta soltanto da Regno Unito e Svezia.<sup>1</sup>

### **Vicinanza ad investitori qualificati e disponibilità di capitali**

Riconosciuta a livello mondiale come leader nell'industria del private banking la Svizzera può vantare la presenza sul suo territorio di importanti investitori istituzionali in grado di rappresentare un interlocutore fondamentale per i gestori di strumenti di investimento alternativi.

### **Infrastrutture e servizi a supporto degli operatori**

Centro di competenze e di professionalità il settore finanziario svizzero è uno dei più evoluti a livello mondiale e ha favorito nel tempo lo sviluppo di servizi e infrastrutture ad esso connesso che garantiscono agli operatori elevati livelli di qualità ed efficienza.

## In quale contesto regolamentare lavora un hedge fund manager?

---

### **Quadro normativo allineato ai più importanti mercati internazionali**

Il contesto regolamentare elvetico in materia di gestione di fondi alternativi è allineato e paragonabile sia dal punto di vista della struttura che dei contenuti a quello europeo e statunitense. Recenti aggiornamenti normativi garantiscono infatti agli operatori di poter agire sui propri mercati di riferimento potendo contare su di un sistema moderno e compatibile con i più importanti ordinamenti presenti a livello internazionale.

La funzionalità e la trasparenza del mercato sono garantite dalla presenza dell'Autorità Federale di vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA).

### **Semplicità garantita da un numero limitato di leggi di riferimento**

Tutti gli operatori devono svolgere la propria attività nel rispetto della Legge federale contro il riciclaggio di denaro. A questa si aggiunge la legge di riferimento per i gestori di fondi, ovvero la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), da osservare a seconda del tipo di attività svolta e dei valori patrimoniali gestiti.

In Ticino, nel caso in cui un gestore di un fondo sia anche gestore patrimoniale, deve essere osservata la legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).

### **Differenti forme giuridiche a disposizione dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale**

Possono essere gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:

- Le persone giuridiche aventi la forma di Società anonima, di Società in accomandita per azioni o di Società a garanzia limitata
- Le Società in nome collettivo e le Società in accomandita
- Le succursali svizzere di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale

<sup>1</sup> Fonte: "Hedge Funds in Switzerland: Structure, Development, Outlook", ZHAW School of Management (2012)

---

### **Necessità per i gestori di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza (FINMA) con alcune importanti eccezioni**

Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione da parte della FINMA.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione i gestori devono fornire alcune garanzie finanziarie, in particolare sono previste delle soglie minime per quanto riguarda il capitale sociale e determinate disponibilità di mezzi propri.

#### *Esclusione dall'obbligo di autorizzazione*

Non tutti i gestori sono soggetti all'autorizzazione da parte della FINMA. Sono infatti esclusi i gestori i cui investitori sono qualificati e che gestiscono valori patrimoniali inferiori ai 100 milioni di franchi (se sono asset liquidi incluso l'effetto leva) o 500 milioni di franchi (se sono asset liquidi escluso l'effetto leva).

### **Regole ben definite per chi vuole distribuire i propri prodotti sul mercato**

È considerata distribuzione ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente a investitori qualificati.

In alcuni casi (contratti di consulenza, contratti di gestione patrimoniale con intermediari finanziari e contratti di gestione patrimoniale con gestori patrimoniali indipendenti) la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale non viene considerata distribuzione.

#### *Distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri*

**Investitori qualificati.** Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono adempiere a determinati requisiti, tra cui la designazione di un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera. Chi distribuisce deve essere inoltre soggetto a una vigilanza adeguata in Svizzera o nello Stato di sede. La definizione di investitore qualificato include, tra gli altri, la categoria di privato facoltoso per i soggetti con un patrimonio superiore ai 500 mila franchi.

**Investitori non qualificati.** La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante deve pertanto sottoporre i relativi documenti determinanti, tra cui il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo.

### **Diverse alternative per chi vuole costituire un fondo svizzero**

La legge federale sugli investimenti collettivi di capitale prevede diverse opportunità in merito alla costituzione di un fondo, distinguendo tra:

- Fondo contrattuale di investimento o Società di investimento a capitale variabile per gli investimenti collettivi aperti
- Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (Swiss limited partnership) o Società di investimento a capitale fisso per gli investimenti collettivi chiusi

#### **§ Leggi di riferimento**

- Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
- Legge cantonale del 1° dicembre 2009 relativa all'esercizio della professione di fiduciario (LFid)
- Legge federale del 23 giugno 2006 (Stato 1° giugno 2013) sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
- Ordinanza del 22 novembre 2006 (Stato 1° marzo 2013) sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
- Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 dicembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

## Qual è il regime di tassazione previsto?

---

### **Tassazione tra le più competitive a livello europeo**

Il regime fiscale cui è sottoposto un gestore di fondi hedge varia in funzione di come è strutturata giuridicamente la sua attività. A livello cantonale e federale non esistono direttive che prevedono un trattamento speciale dei gestori di fondi di investimento alternativi, per i quali vigono le norme applicabili agli altri contribuenti.

### **Dialogo con l'Autorità fiscale cui si affianca la flessibilità e l'efficienza del sistema fiscale svizzero**

La notevole flessibilità del "Sistema Ticino" consente al nuovo contribuente di entrare in contatto con l'Autorità Fiscale e valutare la propria posizione contributiva determinando una soluzione ad hoc in accordo tra le parti. Ciò significa che, nel complesso, i gestori potranno beneficiare di un regime fiscale molto competitivo rispetto a molte altre realtà europee ed internazionali oltre che della flessibilità ed efficienza che il sistema fiscale elvetico garantisce.

## Perché scegliere il Canton Ticino?

---

### **Quasi 200 anni di tradizione finanziaria**

Nata nel 1833 con l'apertura del primo istituto bancario la piazza finanziaria ticinese ha alle spalle una solida tradizione finanziaria tanto da consentire ai diversi operatori del settore di agire in un contesto in cui sono presenti competenze sia professionali che tecniche in grado di supportare adeguatamente il proprio business.

### **Un bacino di professionisti e infrastrutture a supporto del business**

La solidità del comparto finanziario in Ticino ha favorito lo sviluppo di un importante bacino di operatori in grado di offrire servizi in ambito legale, fiscale, assicurativo e ICT cui si affiancano la disponibilità di un aeroporto a soli 15 minuti dal centro di Lugano e di una rete ferroviaria altamente efficiente che consentono di raggiungere rapidamente i principali centri svizzeri e non.

### **Comunità giovane e in crescita**

A Lugano, come a Ginevra e a Zurigo, si sta assistendo ad una rapida crescita di gestori che hanno deciso di insediare o di spostare la propria attività in Svizzera dando vita ad una comunità giovane che si sta rapidamente integrando all'interno di una piazza finanziaria consolidata.

### **Circa 200 operatori presenti**

Sono quasi 200 gli operatori presenti sulla piazza finanziaria ticinese e impegnati direttamente nella gestione di fondi tradizionali e alternativi: numeri importanti e in crescita a testimonianza della vivacità di questo comparto.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno finalità illustrative e devono essere intese unicamente a scopo informativo.

Esse non costituiscono consulenza o servizi di natura giuridica, contabile, professionale o di altro tipo, né sostituiscono tali consulenze o servizi professionali.

Sebbene sia stato fatto ogni tentativo per verificare l'accuratezza della presente guida, Ticino for Finance declina ogni responsabilità di qualsiasi natura per qualsivoglia errore, dichiarazione incorretta, inaccuratezza od omissione.

Foto: © by Ely Riva e TI-Press